

Gennaio 2023

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE

Atto del Governo n. 14







SERVIZIO DEL BILANCIO
Tel. 06 6706 5790 –⊠ SBilancioCU@senato.it – **У** @SR_Bilancio
Nota di lettura n. 15



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO
Tel. 06 6760 2174 / 9455 – Segreteria@camera.it
Verifica delle quantificazioni n. 14

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo n. 206 del 2005, recante il Codice del consumo)	2
Articolo 2 (Modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2010)	10
Articolo 3 (Modifiche al decreto legislativo n. 168 del 2003)	10
Articolo 4 (Disposizioni transitorie e finali)	10
Articolo 5 (Clausola di invarianza finanziaria)	11

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto: Schema di decreto legislativo

Atto del Governo n. 14

Commissione

competente:

Titolo breve: Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori

Riferimento normativo: Art. 1 della Legge 4 agosto 2022, n.127

Relazione tecnica (RT): Presente

Senato Camera

2ª (Giustizia) in sede consultiva

4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª

(Bilancio) e 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione

agroalimentare) in sede osservazioni

Commissioni riunite II (Giustizia) e X

(Attività produttive) V Bilancio e Tesoro

XIV Politiche dell'Unione Europea

PREMESSA

Come riporta <u>la RT</u> nella sua sezione introduttiva, con il presente schema di decreto legislativo si dà attuazione alla legge n. 127 del 2022, per il recepimento della direttiva (UE) 2020/1828, che abroga la direttiva 2009/22/CE in materia di azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, al fine di consentire agli enti legittimati – che agiscano nell'interesse dei consumatori – di esperire azioni rappresentative, nazionali e transfrontaliere, volte all'adozione di provvedimenti inibitori e compensativi, nei confronti dei professionisti che violino specifiche disposizioni del diritto dell'Unione Europea, di cui all'allegato I della direttiva.

Gli Stati membri sono tenuti ad adeguare il loro ordinamento entro il 25 dicembre 2022 adattando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni saranno applicate alle azioni rappresentative proposte a partire dal 25 giugno 2023, anche se relative a violazioni verificatesi precedentemente.

La RT evidenzia poi la natura ordinamentale e precettiva delle disposizioni in esame, segnalando altresì che agli adempimenti di natura istituzionale, connessi, in particolare, alle competenze attribuite alle sezioni specializzate in materia di impresa, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, atteso che le citate sezioni specializzate si occupano già della materia concernente le azioni di classe, la cui disciplina sotto il profilo procedurale è estesa anche alle azioni di rappresentanza "nazionali" e "transfrontaliere" per i procedimenti la cui competenza è individuata in seno al giudice italiano le quali, secondo i dati disponibili, sono proposte in numero esiguo, senza eventualità che si possano ingenerare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1

(Modifiche al decreto legislativo n. 206 del 2005, recante il Codice del consumo)

Il comma 1 inserisce il titolo II.1 (Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori) nella parte V del codice del consumo. I seguenti sono gli articoli di detto titolo con i relativi commi.

Articolo 140-ter

(Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione)

Il comma 1 reca l'apparato definitorio utilizzato nel presente titolo, prevalentemente mutuato dall'articolo 3 della direttiva 2020/1828/UE.

Il comma 2 definisce l'ambito di applicazione del titolo II.1, individuato nelle azioni rappresentative, vale a dire - secondo la definizione di cui al comma 1, lettera e) - le azioni per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori promosse nei confronti dei professionisti per violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies (inserito nel Codice dallo schema di decreto in commento e recante un elenco di 66 provvedimenti normativi), fermi restando i rimedi contrattuali ed extracontrattuali già previsti.

Il comma 3 consente la promozione dell'azione rappresentativa anche se le violazioni sono cessate. Il comma 4 esclude la cessazione della materia del contendere come effetto della cessazione delle violazioni intervenuta prima della conclusione dell'azione rappresentativa.

La RT afferma che lo scopo della disposizione è quello di offrire tutele e garanzie al consumatore di ampio spettro e, quindi, anche in linea preventiva, inibendo il reiterarsi di comportamenti analoghi anche in altri settori e materie, così che la pronuncia giudiziale assurga a "precedente" che diriga l'attività giurisdizionale e funga da deterrente per eventuali comportamenti lesivi del diritto unionale. Pertanto, si assicura che le azioni di rappresentanza di natura transfrontaliera che vengano esperite davanti all'autorità giudiziaria italiana potranno essere avviate ad impulso della parte - ente o associazione che sosterrà i costi e le spese della procedura – e per la casistica, quantitativamente limitata, affrontate e sostenute attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, soggiacendo al diritto interno e all'applicabilità della normativa propria delle azioni di rappresentanza presentate a livello nazionale, per le quali sono già definiti attività ed adempimenti, di natura istituzionale necessari per la loro trattazione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 140-quater (Legittimazione ad agire)

Il presente articolo attribuisce la legittimazione ad agire in capo alle associazioni di consumatori e utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo e agli organismi pubblici nazionali di cui all'articolo 3, n. 8, del regolamento (UE) 2017/2394, nonché agli enti legittimati in un altro Stato membro iscritti nell'apposito elenco degli enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere pubblicato dalla Commissione europea.

La RT si limita ad illustrare l'articolo.

<u>Al riguardo</u>, posto che tra i legittimati ad agire figurano anche organismi pubblici nazionali, andrebbe innanzitutto individuato il soggetto designato dalla Repubblica italiana ai sensi del regolamento UE 2017/2394. Secondo la relazione illustrativa si tratta di "qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale e designata da uno Stato membro come responsabile dell'applicazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori". In secondo luogo, andrebbe confermata la capacità dell'autorità pubblica designata di sostenere i costi e le spese della procedura di azione.

Articolo 140-quinquies

(Enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere)

Il comma 1 prevede l'istituzione nell'elenco previsto dall'articolo 137 di una sezione speciale, nella quale sono iscritti gli enti e le associazioni dei consumatori e degli utenti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere.

Il comma 2 consente l'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1 agli enti che ne fanno richiesta e alle associazioni iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 che lo richiedono, purché in possesso dei requisiti elencati dal presente comma.

Il comma 3 permette che siano designati come enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere anche gli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 che facciano richiesta di essere legittimati.

Il comma 4 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità con le quali la sezione speciale di cui al comma 1 è resa pubblica, nonché delle procedure per la presentazione della richiesta di iscrizione e della documentazione idonea ad attestare il possesso, in capo agli enti e alle associazioni richiedenti, dei requisiti di cui al comma 2.

<u>La RT</u> rappresenta che gli uffici del Ministero delle imprese e del made in Italy - già deputati alla tenuta dell'elenco di cui al menzionato articolo – provvederanno agli adempimenti connessi alle richieste di iscrizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza eventualità che si possano ingenerare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in ragione del numero contenuto di domande di iscrizione tanto nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo quanto nell'elenco di cui all'articolo 840-bis del codice di procedura civile. In particolare, per quanto riguarda la sezione speciale relativa agli enti legittimati ad esperire le azioni rappresentative transfrontaliere, questa sarà gestita in parallelo all'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo già istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy e pertanto non si prevedono nuovi oneri di istituzione e gestione della sezione, la cui tenuta avverrà attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare sul comma 1, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT in ordine all'esiguità degli adempimenti aggiuntivi richiesti per la gestione della sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo.

Andrebbero forniti chiarimenti, invece, in merito alle eventuali, per quanto verosimilmente molto contenute, implicazioni finanziarie teoricamente ipotizzabili rispetto alla possibilità che anche organismi pubblici indipendenti nazionali propongano

azioni rappresentative transfrontaliere, una volta conseguita la relativa legittimazione (comma 3), anche se va segnalato che tali azioni sarebbero esperite quasi sicuramente da soggetti già ora abilitati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, con conseguente utilizzo di risorse umane e strumentali già disponibili.

Articolo 140-sexies

(Comunicazione degli enti legittimati e monitoraggio)

Il comma 1 prevede che entro il 26 dicembre 2023 il Ministero delle imprese e del made in Italy comunichi alla Commissione europea l'elenco degli enti legittimati ad esperire le azioni rappresentative nazionali e transfrontaliere, comprensivo della denominazione e, ove applicabile, dell'oggetto sociale. Il Ministero delle imprese e del made in Italy rende pubblico l'elenco tramite il proprio sito istituzionale, il cui indirizzo internet è reso noto alla Commissione europea. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica le modifiche intervenute successivamente.

Il comma 2 stabilisce che il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica almeno ogni cinque anni la permanenza, in capo agli enti di cui alla sezione speciale prevista dall'articolo 140-quinquies, comma 1, dei requisiti di cui all'articolo 140-quinquies, comma 2, disponendo la cancellazione dell'ente che non risulta in possesso di uno o più di tali requisiti.

Il comma 3 dispone che, se uno Stato membro o la Commissione europea solleva riserve in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 140-quinquies, commi 1 e 2, da parte di un ente legittimato all'esperimento di azioni rappresentative transfrontaliere, il Ministero delle imprese e del made in Italy ne verifica la sussistenza. Il Ministero delle imprese e del made in Italy dispone la cancellazione dalla sezione speciale dell'articolo 137 dell'ente che non risulta in possesso di uno o più di tali requisiti. Il procedimento è disciplinato dal decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy previsto dall'articolo 140-quinquies, comma 4.

Il comma 4 individua il Ministero delle imprese e del made in Italy quale punto di contatto con la Commissione europea ai fini di cui al comma 3.

<u>La RT</u> afferma che la designazione del Ministero delle imprese e del made in Italy quale punto di contatto con la Commissione europea si inserisce nel sistema, già delineato, tra gli altri, dagli articoli 141-*octies* e 141-*decies*, che riconosce a detto Ministero il ruolo di punto di contatto con la Commissione europea; pertanto non si prevedono nuovi oneri per l'espletamento di detta funzione che potrà essere svolta attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare, atteso che l'aggravio di adempimenti posto a carico del Ministero delle imprese e del made in Italy, in quanto punto di contatto con la Commissione europea, ruolo per il quale è già strutturato, appare contenuto e ragionevolmente sostenibile a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, come asserito dalla RT.

Articolo 140-septies (Azioni rappresentative)

Il comma 1 stabilisce che le azioni rappresentative previste dal presente titolo possono essere promosse dagli enti legittimati, senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di richiedere, anche congiuntamente, l'adozione dei provvedimenti inibitori previsti dall'articolo

140-octies oppure dei provvedimenti compensativi previsti dall'articolo 140-novies, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies.

Il comma 2 conferma l'efficacia delle norme in materia di diritto internazionale privato, in particolare relative alla giurisdizione nonché al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extra-contrattuali.

Il comma 3 prevede che se la violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-*septies* lede o può ledere consumatori di diversi Stati membri, l'azione rappresentativa possa essere proposta congiuntamente da più enti legittimati di diversi Stati membri, iscritti nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea.

Il comma 4 stabilisce che la domanda si propone con ricorso inderogabilmente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.

Il comma 5 stabilisce che nel ricorso l'ente legittimato indica gli elementi necessari a determinare il gruppo dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa, la sussistenza della giurisdizione e il diritto applicabile, nonché i finanziamenti dell'azione promossa, ricevuti o promessi da parte di terzi.

I commi 6-11 delineano le fasi del procedimento, che è regolato dal rito semplificato di cui al libro secondo, titolo I, capo III-quater, del codice di procedura civile, in quanto compatibile, stabilendo i termini, i casi di inammissibilità della domanda e le norme applicabili, nonché prevedendo la pubblicazione dell'ordinanza che decide sull'ammissibilità del ricorso nell'area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, la quale riprende la formulazione dell'articolo 840-ter, comma 5, del codice di procedura civile.

La RT rappresenta che il portale di cui si discute è già funzionante per le comunicazioni che devono essere effettuate da parte delle cancellerie delle sezioni specializzate del Tribunale e attraverso lo stesso portale si potranno fronteggiare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli adempimenti processuali che dovranno essere espletati per le "azioni di rappresentanza" di cui si sta discutendo. Eventuali modifiche ed aggiornamenti del sistema informativo potranno essere finanziati con le ordinarie risorse attualmente disponibili ed iscritte alla Missione 6.2, Giustizia civile e penale, azione "Sviluppo degli strumenti d'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", capitoli 1501 e 7203. Il capitolo 1501 reca uno stanziamento di 45.993.808 euro per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024. Il capitolo 7203 reca, invece, uno stanziamento di 247.821.801 euro per l'anno 2022, 209.110.654 per l'anno 2023 e 151.350.408 per l'anno 2024.

Si segnala che a decorrere dall'anno 2023 le medesime risorse saranno assegnate al nuovo Dipartimento per la transizione digitale dell'amministrazione giustizia - istituito in applicazione del DPCM n. 54 del 22 aprile 2022 - sui corrispondenti capitoli 2301 e 7503 di competenza del medesimo Dipartimento per il triennio 2023-2025 come risultante dal disegno di legge di bilancio 2023.

Per quanto concerne, poi, l'introduzione della norma sopra riportata, che disciplina i vari aspetti procedurali dell'azione di rappresentanza davanti alle sezioni specializzate in materia di impresa, la RT osserva che le disposizioni in essa contenute non sono suscettibili di determinare effetti negativi anche sotto l'aspetto organizzativo degli uffici giudiziari interessati, già disciplinati dalla norma istitutiva del tribunale delle imprese, di cui al decreto-legge n. 1 del 2012, atteso che gli adempimenti da espletare –

considerato anche il numero limitato delle procedure rilevate secondo i dati forniti dalla DGSTAT dell'amministrazione della giustizia - potranno essere svolti mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT.

Articolo 140-octies

(Provvedimenti inibitori)

Il comma 1 consente agli enti legittimati di proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori per ottenere:

- a) la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-*septies*;
- b) l'ordine di pubblicazione del provvedimento, integralmente o per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale ovvero la pubblicazione di una rettifica.

I commi 2-8 delineano il relativo procedimento, disciplinando le notifiche, gli oneri probatori, la procedura d'urgenza per un provvedimento provvisorio, i termini per l'esperimento dell'azione.

<u>La RT</u> nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare, stante la natura ordinamentale o procedurale delle disposizioni.

Articolo 140-novies

(Provvedimenti compensativi)

Il comma 1 consente agli enti legittimati di proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori danneggiati da una violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies, al fine di ottenere l'adozione di provvedimenti compensativi.

Il comma 2 rinvia alle disposizioni del c.p.c. in materia di procedimenti collettivi.

Il comma 3 stabilisce che, in caso di soccombenza, il consumatore è condannato al rimborso delle spese a favore del resistente nel solo caso di mala fede o colpa grave.

La RT illustra l'articolo.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare, stante la natura ordinamentale o procedurale delle disposizioni.

Articolo 140-decies

(Accordi di natura transattiva e conciliativa)

Il comma 1 consente fino alla discussione orale della causa all'ente legittimato e al professionista di depositare congiuntamente al tribunale una proposta transattiva o conciliativa concernente la domanda proposta ai sensi dell'articolo 140-*novies*.

I commi 2-5 definiscono l'*iter* della procedura transattiva, richiamando le disposizioni del cpc applicabili in materia e richiedendo che la proposta non contrasti con norme imperative e non contenga clausole od obbligazioni non eseguibili.

<u>La RT</u> nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare, stante la natura ordinamentale o procedurale delle disposizioni.

Articolo 140-undecies

(Informazioni sulle azioni rappresentative)

Il comma 1 prevede che gli enti legittimati a esperire le azioni rappresentative indichino sul proprio sito web le azioni rappresentative che hanno deciso di intentare, lo stato di avanzamento di quelle intentate e i relativi esiti, provvedendo a comunicare le medesime informazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy che le pubblica sul proprio sito istituzionale.

<u>La RT</u> rappresenta che la norma non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica atteso che il Ministero delle imprese e del made in Italy già provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle ordinanze di ammissione delle azioni di classe proposte ai sensi dell'articolo 140-bis del codice del consumo (applicabile ratione temporis), il cui numero esiguo ad oggi si è attestato a circa 2 all'anno. Alla luce di questo dato si desume che gli obblighi di pubblicazione posti in capo al Ministero delle imprese e del made in Italy saranno adempiuti senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 140-duodecies

(Interruzione della prescrizione)

Il comma 1 dispone l'interruzione della prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili ai sensi dell'articolo 140-novies a decorrere dalla notificazione dell'atto introduttivo dei procedimenti previsti dagli articoli 140-octies e 140-novies.

<u>La RT</u> ribadisce il contenuto dell'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 140-terdecies

(Misure di coercizione indiretta)

Il comma 1 dispone che con il provvedimento che definisce il giudizio di cui all'articolo 140-octies, nonché con il provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo 140-octies, il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 1.000 a 5.000 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto, tenuto conto della

gravità e della durata della violazione. Tali somme sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura del 50 per cento al Ministero della giustizia per il potenziamento degli uffici e degli altri servizi istituzionali e per la restante quota del 50 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy per il miglioramento delle attività di tenuta della sezione istituita dall'articolo 140-quinquies.

<u>La RT</u> precisa che le finalità cui destinare la quota del 50% delle risorse del Ministero della giustizia sono state declinate in analogia al meccanismo previsto per l'assegnazione delle risorse del "Fondo Unico giustizia", che prevede fra i principali obiettivi quello di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in modo da garantire un servizio giustizia più vicino alle esigenze della collettività.

Precisa altresì che, fermo rimanendo che le attività di tenuta dell'elenco in via ordinaria possono far leva sull'attuale funzionamento della gestione dell'elenco, le risorse aggiuntive assegnate al Ministero delle imprese e del made in Italy nella misura del 50% – ancorché eventuali – potranno essere destinate a misure di maggiore informatizzazione o efficientamento della gestione, tenuto altresì conto della rilevanza anche europea della sezione speciale che potrebbe vedere in un futuro la realizzazione di occasioni di formazione specifica per il personale, la realizzazione di collegamenti con la banca dati della Commissione europea, la realizzazione di strumenti informativi verso i consumatori o altre misure che - pur in ogni caso non tassative - potrebbero ritenersi utili per un'efficace funzionamento della sezione speciale e della finalità del provvedimento in esame.

La disposizione è suscettibile di determinare effetti positivi in termini di gettito d'entrata per la finanza pubblica, sebbene allo stato di difficile quantificazione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 140-quaterdecies (Spese del procedimento)

Il comma 1 stabilisce che il contributo unificato è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, del DPR n. 115 del 2002, ridotta alla metà. Non si applica l'articolo 13, comma 1-*ter*, del DPR n. 115 del 2002, che prevede il raddoppio del contributo per i procedimenti di competenza delle sezioni specializzate.

Il comma 2 aggiunge l'Allegato II-*septies* nel decreto legislativo n. 206 del 2005 che contiene l'elenco delle disposizioni dell'Unione europea (di cui all'allegato I della direttiva 1828/2020) la cui violazione comporta l'esperibilità delle azioni rappresentative. A titolo esemplificativo, si tratta di disposizioni concernenti: danno da prodotti difettosi; clausole abusive; pratiche commerciali sleali; garanzia dei beni di consumo; indicazione del prezzo; pubblicità ingannevole; trasporti; energia elettrica e gas; telefonia mobile; turismo; commercio elettronico e servizi digitali; protezione dei dati personali; sicurezza dei prodotti; sicurezza alimentare; assicurazioni; commercializzazione a distanza di servizi finanziari; prodotti d'investimento al dettaglio; fondi di investimento; credito ai consumatori; blocchi geografici ingiustificati e discriminazione basata sulla nazionalità.

<u>La RT</u> asserisce che la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si tratta di nuove controversie in grado di generare eventuali riflessi positivi sul gettito di entrate per l'erario dovuto al versamento del contributo unificato, seppur in misura ridotta, allo stato non quantificabile e che tali controversie non si sovrappongono o sostituiscono alle azioni esperibili in materia di *class action* a tutela di interessi collettivi dei consumatori, essendo le stesse di nuova introduzione.

Similarmente anche con riferimento alla competenza delle sezioni specializzate, si evidenzia che l'attuazione della presente disposizione non è suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica, trattandosi di nuove competenze su controversie non rientranti fra quelle attualmente trattate presso le sezioni specializzate, previste dal presente decreto al fine di rafforzare la tutela dei consumatori così come delineata dalla direttiva (UE) 2020/1828.

Si evidenzia, inoltre, che la norma è in linea con quanto già previsto dalla disciplina attualmente vigente sulla *class action*, di cui agli articoli 840-*bis* e seguenti del codice di procedura civile, al momento assoggettata al rito sommario ex articolo 702-*bis* del codice procedura civile ed in virtù di ciò assoggettata al pagamento del contributo unificato nella misura ridotta del 50%, attraverso il richiamo dell'articolo 13, comma 3, del DPR n. 115 del 2002 ai procedimenti speciali previsti nel libro IV, titolo I (procedimenti sommari) del c.p.c..

Si segnala altresì, che la mancata adozione di misure tese a garantire che le spese di procedimento relative alle azioni rappresentative non impediscano agli enti legittimati l'effettivo esercizio del loro diritto - quale la prospettata previsione della riduzione alla metà del contributo unificato per le azioni rappresentative - esporrebbe l'Italia alla contestazione relativa alla incompleta attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 della direttiva con conseguenti rischi di una possibile procedura di infrazione e relativi e ingenti oneri economici.

Infine, la RT rappresenta che non è necessario introdurre nuove disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 20, paragrafo 2, ultimo periodo, della direttiva sopra citata, essendo possibile applicare le disposizioni inserite nel Titolo IV (articolo 119) del T.U. Spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002) relativo all'equiparazione dello straniero e dell'apolide in materia di accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, evidenziando, inoltre, che dall'analisi dei dati forniti dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, in materia similare quale la *class action*, si rilevano pochissime casistiche aventi per codice oggetto "Azioni di classe" (pari a 5 per l'anno 2021 e a 10 per l'anno 2022, a confermare l'esiguità del fenomeno).

Le disposizioni in esame, di natura ordinamentale precettiva, non determinano oneri a carico della finanza pubblica, rappresentandosi anzi la possibilità di effetti positivi in termini di gettito, sebbene allo stato non quantificabili.

Al riguardo, premesso che non si conviene con la RT in merito al carattere ordinamentale delle presenti disposizioni, mentre non si hanno rilievi da formulare sugli oneri connessi agli aggravi a carico delle sezioni specializzate, ovviamente conseguenti all'aumento del contenzioso, in quanto di entità trascurabile, si osserva quanto segue sugli importi del contributo unificato. Atteso che essi appaiono chiaramente minori di quelli dovuti per la generalità dei processi, l'asserita neutralità della norma dipende strettamente dal carattere aggiuntivo dei processi disciplinati dal presente schema rispetto a quelli che sarebbero esperiti a l.v., il che corrisponde infatti alla posizione assunta dalla RT. Tuttavia, il fatto che tali processi non si sovrappongono o sostituiscono alle azioni esperibili in materia di class action, pur se ragionevole per la maggior parte dei casi, non sembra in effetti generalizzabile, ben potendosi ipotizzare l'utilizzo di tale strumento in alcuni casi anche in via sostitutiva rispetto alle azioni già esperibili. Nel complesso, comunque, la preponderante natura aggiuntiva dei processi de quibus dovrebbe compensare, in termini di gettito da contributo unificato, le eventuali perdite correlate alla quota di processi che potrebbero assumere carattere sostitutivo, anche se sul punto sarebbe auspicabile una conferma.

Articolo 2 (Modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2010)

Il comma 1, integrando l'articolo 5, comma 6, lettera h), del decreto legislativo n. 28 del 2010, prevede che l'azione volta ad ottenere i provvedimenti inibitori di cui all'articolo 140-octies non sia assoggettata al previo esperimento del procedimento di mediazione.

La RT illustra la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3 (Modifiche al decreto legislativo n. 168 del 2003)

Il comma 1, aggiungendo la lettera d-*ter*) all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 168 del 2003, reca una disposizione di mero coordinamento in materia di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, destinate a giudicare nelle controversie in esame.

La RT illustra la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4 (Disposizioni transitorie e finali)

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023.

Il comma 2 dispone che l'articolo 140-duodecies del decreto legislativo n. 206 del 2005 si applica alle azioni volte ad ottenere provvedimenti compensativi relative a violazioni verificatesi a partire dal 25 giugno 2023.

Il comma 3 demanda ad un provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'adeguamento dell'allegato II-*septies* alle modifiche dell'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828.

Il comma 4 puntualizza che ogni rinvio all'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005, effettuato da norme di rango primario e secondario, deve intendersi esteso alla sezione speciale istituita dall'articolo 140-quinquies, comma 1, del medesimo decreto solo se espressamente previsto.

La RT ribadisce il contenuto dell'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5 (Clausola di invarianza finanziaria)

Il comma 1 impone che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

<u>La RT</u> ribadisce che dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, neppure in termini di minori entrate relative al contributo unificato, visto che lo stesso può essere configurato come una nuova entrata e non come minor gettito atteso, pertanto suscettibile di produrre effetti positivi per l'Erario, trattandosi di introiti legati a nuove tipologie di controversie per le quali *ab origine* è prevista la misura ridotta del relativo versamento.

Infine, si conferma che gli adempimenti collegati alle attività previste in attuazione del presente decreto potranno essere garantiti dalle amministrazioni interessate con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare, al netto dei rilievi già formulati in relazione alle singole disposizioni.